

UNA RIVOLUZIONE NELLA CACCIA

1960

L'art. 3 dell'ancora vigente legge sulla caccia si esprime nel modo seguente: «Agli effetti della seguente legge sono da considerarsi selvaggina stanziale protetta: a) fra i mammiferi: - *omissis*; b) fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola; c) tutta la selvaggina estranea alla fauna locale, immessa dai Comitati provinciali della caccia di cui all'art. 83 della presente legge, ovvero da concessionari di bandite e di riserve».

Omettiamo un'altra disposizione contenuta nel predetto articolo e che riguarda la facoltà accordata ai presidenti dei Comitati suddetti di aggiungere nuove specie all'elenco della selvaggina stanziale protetta anche limitatamente a determinate zone e località.

Se ci riportiamo all'anno in cui fu promulgata la legge di cui trattasi, le specie elencate avevano realmente una notevole importanza, perché allevate in riserva dove, per la loro protezione e conservazione, erano veramente notevoli. Il fagiano, ad esempio, era allevato soltanto nelle riserve. I contadini avevano preso l'abitudine, specialmente in Toscana, di raccogliere uova di fagiano nelle bandite e nelle riserve, facendole covare dalle chioce delle tacchine per proprio conto e danneggiando pertanto i proprietari della riserva, che di questa facevano le spese. Tanto è vero che la disposizione contenuta nell'art. 34, che vieta sia la presa sia la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, aveva anch'essa lo scopo protettivo suddetto.

Da una ventina d'anni le cose sono completamente mutate. La biologia ha dimostrato che la luce esercita notevolissima influenza sulla maturazione delle cellule germinali, in altri termini sulla riproduzione, cosicché una illuminazione artificiale agli uccelli che si dispongono alla riproduzione anticipa e accelera la deposizione delle uova.

Contemporaneamente a questa scoperta i perfezionamenti che l'avicoltura ha conseguito nella incubazione artificiale delle uova di pollo e le scoperte della mangimistica relative al miglior modo di alimentazione dei giovani, hanno fatto sì che i sistemi usati in avicoltura hanno potuto essere applicati anche alla produzione di selvaggina ornitica. Pertanto, questa selvaggina, che la legge considera come particolarmente degna di protezione allo stato selvaggio, è posta oggi in condizione identica a quella nella quale si trova il pollame rurale di allevamento.

In sostanza oggi si allevano con la incubatrice tanti fagiani quanti ne occorrono per le richieste dei cacciatori o per lo meno se ne possono allevare quanti ne sono richiesti da questo mercato. Quello che è stato fatto in un primo tempo con i

fagiani oggi si pratica anche per le starne e per le pernici, cosicché questi uccelli possono essere prodotti artificialmente a seconda della richiesta del mercato. Ne deriva che qualsiasi protezione speciale accordata a queste specie, quando vivono in libertà, è perfettamente inutile.

Coi tetraonidi non siamo ancora arrivati ad ottenere risultati concreti analoghi a quelli che si sono conseguiti con le specie precedenti, perché questi uccelli, vivendo in regioni molto fredde ed elevate, non trovano, in alta montagna, cure e condizioni favorevoli di conservazione in voliera analoghe a quelle che le pernici ed i fagiani trovano nel piano o nella bassa collina. Ma riusciremo anche coi tetraonidi e potremo ottenere un più intenso ripopolamento nelle Alpi e anche, speriamo, nel più alto Appennino.

Non voglio tralasciare la seguente osservazione, che riguarda specialmente i numerosi allevamenti di fagiani rari e costosi. La legge si deve limitare a considerare il fagiano comune nelle sue diverse razze e non deve parlare di “fagiani”, perché questo è un nome generico applicato a numerose specie di questa famiglia, alla quale appartengono anche i galli e le pernici.

La locuzione “fagiani” può trarre in inganno gli agenti di vigilanza, i quali possono credere che tutti i fagiani, anche rarissimi e costosissimi, siano compresi in quella dicitura.

Occorre specificare e dire: il fagiano comune (*Phasianus colchicus*) e sue razze. In questo modo risulterebbe chiaro che i fagiani argentati, i dorati e tutte le altre specie esotiche che si allevano in voliera non possono essere considerate come selvaggina oggetto di caccia. Numerose esperienze hanno infatti dimostrato l'impossibilità di acclimare questi fagiani esotici, che si smarriscono senza alcun risultato. Lo Zar Ferdinando di Bulgaria, distinto ed appassionato ornitologo, mi raccontava di avere liberato nelle montagne del suo paese numerosissime coppie di fagiano Lady Ahmerst, ma tutte quante si dispersero senza lasciare discendenti.

Alessandro Ghigi